

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Viù a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Viù, e opere connesse. Titolare: Comune di Viù.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 422-15945 del 28/6/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare al Comune di Viù con sede legale in Viù (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 2, P.IVA 01726630013, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 8/10/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Viù, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili – come dianzi sommariamente descritte, in conformità al progetto rappresentato al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui ai punti 8) e 9) del presente provvedimento ed alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa; in particolare l'impianto idroelettrico viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Viù in misura di una portata massima pari a 850 litri/s e di una portata media pari a 387 litri/s, per produrre sul salto di metri 166 la potenza nominale media di kW 630 - con restituzione nel Torrente Viana in Comune di Viù; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione meglio descritte in premessa e come rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 2), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di Enel Distribuzione SpA;

2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Viù; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente dovrà essere effettuato, se del caso, successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;

5) di dare atto che il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge, mediante comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 2);

6) il titolare è tenuto a stipulare, ove non lo avesse già fatto ed entro trenta giorni a decorrere dalla richiesta che verrà formulata e con le modalità che verranno indicate:

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare gli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua, di importo corrispondente a quanto indicato nel computo metrico approvato al precedente punto 2);

- garanzia finanziaria a favore di questa Amministrazione per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, di importo corrispondente a 50 Euro per kW di potenza nominale media, ai sensi del D.M. 10/9/2010;

La stipula di dette garanzie nei tempi e con le modalità che verranno prescritte è condizione di efficacia del presente provvedimento;

7) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

8) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo dei nulla osta per le interferenze con la viabilità comunale e della verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- nulla osta per interferenza con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

In merito il titolare è comunque tenuto a:

- trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia del Piemonte apposito Piano di sondaggi archeologici ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; detti sondaggi, previa approvazione del Piano da parte della Soprintendenza, dovranno essere eseguiti preliminarmente ad ulteriori e diversi scavi; la prosecuzione dei lavori potrà avere luogo previo nulla osta da parte della Soprintendenza, e con tutte le prescrizioni che quest'ultima riterrà di dover formulare in relazione alle risultanze dei sondaggi medesimi;
- inviare al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, con almeno quindici giorni di anticipo, apposita comunicazione di inizio lavori, nonché comunicazione di fine lavori decorsi al massimo trenta giorni dalla conclusione degli stessi;
- acquisire preliminarmente all'avvio degli scavi l'assenso dei gestori dei sottoservizi eventualmente interferiti, adeguandosi alle relative prescrizioni esecutive;

In ogni caso è a completo rischio del titolare l'eventuale richiesta, da parte dei soggetti preposti di cui sopra, di modifiche al percorso delle infrastrutture lineari, per le quali è fatta salva, senza pretesa di indennizzo, la valutazione delle modalità di perfezionamento amministrativo, come da successivo punto 10);

9) prima dell'inizio dei lavori, il titolare dovrà comunque provvedere, pena la perdita di efficacia del presente provvedimento, a:

- acquisire da parte del competente Servizio Viabilità di questa Città metropolitana la concessione stradale ex D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992;
- acquisire da parte del competente Settore regionale Tecnico la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;
- depositare presso la Regione Piemonte Settore Tecnico Area Metropolitana la denuncia della linea elettrica;
- produrre a questo Servizio e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico l'attestazione di conformità della linea elettrica in cavo cordato a elica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
- acquisire, ove necessaria per la fase di cantiere, l'autorizzazione allo scarico idrico ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Per quanto concerne le potenziali interferenze dell'impianto idroelettrico con il ponte della S.P. 32, ove, per tutta la durata di esercizio dell'impianto idroelettrico e per qualsivoglia lavoro presso le adiacenti infrastrutture viarie, di qualunque tipologia e durata, sia necessario interferire con la attività di produzione idroelettrica, ciò potrà avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario; inoltre il titolare non potrà addurre richieste di rimborso o risarcimento nei confronti di questa Amministrazione legate ad eventuali danneggiamenti e/o danni

che potrebbero derivare alle proprie opere a seguito del verificarsi di eventi di piena che dovessero coinvolgere il proprio manufatto di attraversamento;

Sono altresì fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

10) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

11) di stabilire che il Comune di Viù, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che verrà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

12) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

13) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

14) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

15) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio

scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

16) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

17) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a Enel Distribuzione SpA e alle ditte espropriande ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

18) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"